



Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile

Il Tribunale ordinario di Bari, IV Sezione Civile - Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio,
nelle persone dei Sigg.ri Magistrati

Dott.ssa Raffaella Simone Presidente est.

Dott. Nicola Magaletti Giudice

Dott. Francesco Cavone Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letti gli atti del procedimento n.49/2014 -2 R.F.;

OSSERVA

Con decreto del 18.1.2016 il Tribunale ha omologato il concordato preventivo proposto dalla

████████████████████
In fase esecutiva il Commissario Liquidatore, ██████████, incaricato di procedere alla liquidazione di tutti i beni ceduti dalla proponente, all'esito del deposito di perizia di stima, ha chiesto d'essere autorizzato alla vendita degli immobili.

Con decreto del 17.12.2019, seguito ad interlocuzioni per l'acquisizione di documentazione, il G.D. ha autorizzato la vendita, nominando quale professionista delegato i ██████████

Con istanza di pari data il Commissario Liquidatore ha chiesto la revoca del decreto, evidenziando che l'ulteriore nomina costituiva inutile aggravio di spese per il ceto creditorio, che la vendita era prontamente eseguibile sulla base della compiuta verifica tecnica e con l'ausilio di soggetto specializzato e che l'istanza era stata formulata ai fini dell'autorizzazione alla vendita e non già alla nomina di delegato.

Con decreto datato 27.1.2020 e depositato il 3.2.2020 il G.D. ha riscontrato l'istanza con provvedimento del seguente tenore: "lette le disposizioni date dal Tribunale in sede di omologa del concordato liquidatorio laddove ha rimesso al GD per la vendita; considerato peraltro sotto diverso profilo che il liquidatore non è assimilabile all'Ausiliario delegato di cui all'art. 591 bis c.p.c.; conferma la vendita già disposta.

Con ricorso del 13.2.2020 il Commissario Liquidatore ha proposto reclamo, ai sensi degli artt. 164 e 26 L.F., avverso tale ultimo decreto per i seguenti motivi: I) superfluità ed onerosità della nomina, in termini economici e temporali, supponendo la vendita problematiche tecniche già risolte dal Commissario Liquidatore, peraltro iscritto nell'elenco dei professionisti delegati per le operazioni di vendita ai sensi dell'art.591 bis c.p.c.; II) carenza del potere del G.D. di disporre d'ufficio la nomina di professionista delegato; III), carenza di motivazione del decreto del 17.12.2019; IV) motivazione insufficiente del decreto ed erroneità dei suoi presupposti, perché la vendita non costituiva atto di straordinaria amministrazione, in ogni caso, in ordine all'indicata modalità di vendita i Commissari Giudiziali ed il Comitato dei Creditori avevano espresso parere favorevole e la vendita non era rimessa al G.D.; V) gli artt. 105 - 108 ter L.F. rimettono al Curatore la possibilità di previsione, nel programma di liquidazione, della vendita secondo le disposizioni del c.p.c., sicché la scelta spetta a questi e non al G.D.

Per tali ragioni il reclamante ha chiesto revocarsi il provvedimento depositato il 3.2.2020 ed autorizzarsi la vendita con le modalità già indicate, con vittoria di spese.

Il procedimento, fissato per l'udienza del 16.3.2020, è stato differito alla successiva dell'1.6.2020, in difetto dei presupposti per l'urgente trattazione ai sensi dell'art.83, comma 3, del d.l. 18/2020, conv. nella l.27/2020 e successive modifiche ed, in seguito, al 22.6.2020, per la notificazione al controinteressato, in specie il professionista delegato.

In data 16.6.2020 l'ausiliario del G.D. ha trasmesso note, nelle quali si è rimesso alla decisione del Tribunale, pur richiamando i punti di rilievo del decreto di omologa del concordato in ordine alle modalità di vendita.

Ai fini della decisione del reclamo è opportuna una breve ricognizione della disciplina delle vendite in sede fallimentare e dell'attività liquidatoria nel concordato preventivo.

Nell'ambito del procedimento fallimentare le vendite e gli altri atti di liquidazione, posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, sono effettuati dal Curatore, ai sensi del primo comma dell'art. 107, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati.

In alternativa a tale modalità liquidatoria, il Curatore, ai sensi del II comma della citata disposizione, può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal Giudice Delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

In sostanza la scelta tra le varie modalità di liquidazione compete al Curatore, il quale esprime le sue determinazioni nel programma di liquidazione, opzioni successivamente avallate con l'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed, in assenza, del G.D.

Nel concordato, ai sensi del primo comma dell'art. 182 l.f., ove la proposta omologata preveda la cessione di beni o non sia disposto diversamente, il Tribunale nomina uno o più liquidatori e determina le altre modalità della liquidazione.

Secondo la previsione del comma 5 della citata disposizione, alle vendite, alle cessioni ed ai trasferimenti posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo si applicano gli articoli da 105 a 108 ter in quanto compatibili.

La richiamata disciplina impone pertanto una duplice verifica di compatibilità, la prima, nell'ambito della vendita fallimentare innanzi al G.D., regolata dal codice di rito, in relazione alla disciplina della vendita delegata prevista dall'art. 591 bis c.p.c. e la seconda, in caso positivo, in sede concordataria, in relazione alla specificità della disciplina del concordato e delle previsioni del piano omologato.

In ordine, quindi, alla disciplina fallimentare, la verifica di compatibilità della vendita delegata presuppone in fatto che la modalità della vendita secondo il codice di rito sia stata scelta dal Curatore ed inserita nel programma di liquidazione regolarmente approvato, posto che in caso di opzione per

la vendita tramite Curatore, non vi è spazio per la vendita innanzi al G.D. e conseguentemente per le modalità del codice di rito.

In caso tuttavia di scelta della modalità codicistica, l'ammissibilità del ricorso alla delega ex art.591 bis c.p.c. è tuttora controversa.

Secondo alcuni la delega non sarebbe ammissibile per incompatibilità con la disciplina fallimentare, che già contempla, al comma IV dell'art.104 ter, l'affidamento da parte del Curatore ad altri professionisti od a società specializzate di alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

Tale soluzione appare condivisibile ove si consideri che la vendita delegata è stata introdotta dall'art.591 bis c.p.c. nelle procedure esecutive individuali, al fine di favorire la definizione delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, mediante riduzione delle vendite innanzi al G.E. ed i conseguenti adempimenti dell'Ufficio Giudiziario, a beneficio della durata dei relativi procedimenti.

Tale finalità induce a ritenere incompatibile, costituendone un inutile e sovrabbondante aggravio, l'applicazione dell'istituto in sede fallimentare, in forza della previsione del IV comma dell'art.104 ter, che persegue con norma specifica lo stesso scopo.

D'altra parte, ove si ritenesse che il ruolo del Curatore nella scelta delle modalità di vendita debba essere sempre temperato a garanzia della terzietà ed imparzialità delle scelte, tale finalità verrebbe comunque assicurata con l'approvazione del programma da parte del Comitato dei Creditori, portatori dell'interesse al miglior risultato dell'attività liquidatoria, a beneficio anche del fallito, e, in assenza, da parte del G.D.

Quanto poi alla procedura concordataria la verifica di compatibilità, in carenza di programma di liquidazione, non può che fondarsi sulle previsioni del piano e sul decreto di omologazione.

Nel caso di specie, in difetto di specifiche e contrarie previsioni del piano, deve aversi riguardo al decreto di omologa del 18.1.2016.

L'attività di vendita non può invero ritenersi di natura straordinaria, costituendo la liquidazione la ragion d'essere ed il fine della procedura, sicché al riguardo non rileva la previsione del punto c),

bensi quella del punto d) del dispositivo, che richiama la disciplina degli artt. 105 -108 ter L.F., espressamente nei limiti di compatibilità, con previsione altresì per gli immobili dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, previo parere del Commissario Giudiziale.

In proposito deve tuttavia tenersi conto anche del punto J) che dispone che gli ulteriori dettagli della liquidazione, anche per ciò che concerne la vendita dei beni, saranno determinati dal Giudice Delegato.

Si pone pertanto il problema della distinzione tra competenze del Comitato dei Creditori e Commissario Giudiziale, previste dal punto d) e determinazioni rimesse al G.D. dal punto J).

Al riguardo il tenore del dispositivo appare chiaro, ove richiama per l'attività del liquidatore le disposizioni degli artt. 105 -108 ter, nei limiti di compatibilità, prevedendo quale forma di controllo l'autorizzazione del Comitato dei Creditori, previo parere del Commissario Giudiziale.

In forza del decreto di omologazione e delle specifiche previsioni del dispositivo deve pertanto ritenersi che la scelta tra vendita competitiva, rimessa al Liquidatore, e vendita innanzi al G.D., secondo il codice di rito, prevista dagli artt. 105 - 108 ter L.F. compete al Liquidatore e necessita dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, previo parere del Commissario Giudiziale.

Di contro la determinazione degli ulteriori "dettagli" della liquidazione è rimessa al G.D., intendendosi per tali le condizioni economiche, la preventiva verifica di problemi tecnici o necessità di stima, ossia profili di dettaglio che non incidono sull'autodeterminazione del Liquidatore nella scelta delle modalità di vendita, sottoposta al potere autorizzatorio del Comitato dei Creditori ed a quello consultivo del Commissario Giudiziale.

Diversamente opinando, infatti, il liquidatore verrebbe privato del suo ruolo, con esclusione della volontà della parte proponente il piano, ove dalla medesima indicato ed oggetto di regolare omologazione, o della determinazione del Tribunale, in caso di nomina da parte dell'organo collegiale.

Ricostruito il sistema delle modalità delle vendite nei termini innanzi, ne discende l'inutilità del ricorso alla vendita delegata ex art.591 bis c.p.c. nel procedimento fallimentare, potendo tale modalità operativa, ove prevista nel programma di liquidazione, essere perseguita direttamente dal Curatore

tramite la specifica disposizione fallimentare, e, in sede di concordato liquidatorio omologato, il divieto di nomina da parte del G.D. di delegato alle vendite ex art.591 bis c.p.c., spettando al Commissario Liquidatore il potere di procedere secondo le disposizioni del decreto di omologa, che nel caso di specie prevedono l'osservanza delle disposizioni degli artt. 105 a 108 ter L.F., come innanzi interpretate e, per i beni immobili, l'autorizzazione del CdC e il previo parere del C.G.

All'esito di tali puntualizzazioni, deve tuttavia osservarsi che l'istanza di autorizzazione alla vendita avanzata dal liquidatore è stata evasa dal G.D. con il provvedimento del 17.12.2019, con il quale, in accoglimento della richiesta, è stata adottata la modalità della vendita delegata e nominato l'ausiliario, sicché il reclamo proposto solo in data 7.2.2020 avverso il diniego della revoca deve ritenersi tardivamente proposto, oltre il termine previsto dall'art.26 Lf, decorrente dalla comunicazione del provvedimento del 17.12.2019, effettuata in pari data.

Fermo pertanto il potere del Liquidatore di assumere, all'esito dell'esperimento del tentativo delegato, iniziative liquidatorie in linea con i poteri riconosciuti in sede di omologa, la contestazione della modalità del tentativo di vendita in questione deve ritenersi preclusa.

P.Q.M.

Letto l'art. 26 L.F.,

dichiara inammissibile, perché tardivo, il reclamo proposto in data 7.2.2020

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 22.6.2020

DISTRETTO DI BARI NOBILIERIA

del 24/06/2020

Liquidatore Giudiziario

Terese Nylle Aren

Il Presidente est.

Raffaella Simone

